



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE N. 2 DEL 20 FEBBRAIO 2007

Corresponsione dei compensi spettanti ai componenti delle Commissioni Tributarie - Decurtazione dei compensi fissi - Chiarimenti a quesiti.

Nella seduta del 20.02.2007, composto come da verbale in pari data;
VISTI i numerosi quesiti rivolti a questo Consiglio di Presidenza da parte di Presidenti di Commissione Tributaria, inerenti al computo del compenso fisso da erogare ai componenti delle CC.TT. a seguito di assenze dai medesimi effettuate;
RILEVATO che i predetti quesiti ripropongono questioni per molti versi omogenee, derivanti tutte dalla interpretazione della disciplina vigente in materia;
RILEVATA, pertanto, l'opportunità di procedere a raggruppare e riassumere tra loro i quesiti tipologicamente affini, allo scopo di fornire risposte univoche ai dubbi interpretativi formulati dai richiedenti;
RITENUTO finalmente che, nella fattispecie, la forma della risposta a domanda diretta meglio si adatta a sintetizzare, anche sotto l'aspetto pragmatico, quelli che sono gli interrogativi indirizzati a questo Consiglio;
esaminati gli atti ed udito il Relatore, Consigliere Giuseppe Bellitti;

Considerato:

Quesito n° 1: *“In cosa consiste l'attributo della “sporadicità”, riferito a quelle assenze che, debitamente giustificate, non comportano la decurtazione del compenso fisso mensile nella misura di ¼ cadauna ?*

In riferimento alle assenze dalle udienze, l'attributo “sporadico” va inteso – secondo il comune lessico – ad assenze che abbiano carattere occasionale (da intendersi quali assenze “isolate”), ovvero che si verifichino con intervalli di tempo discontinui, tali comunque da far escludere in esse qualsivoglia sistematicità . Ed è appena il caso di sottolineare che, al fine di qualificare “sporadiche” le assenze di un medesimo soggetto, è necessario che esse (oltre a presentarsi come discontinue, e a non avere alcun carattere di sistematicità) si verifichino ad intervalli di tempo sufficientemente prolungati; il tutto, naturalmente, in rapporto non solo all'effettivo numero di udienze mensilmente tenute nella Commissione di appartenenza, ma anche

a quella che è la presenza “media” in udienza dei giudici in quella specifica Commissione.

Quesito n° 2: *“La mancata partecipazione di un magistrato all’udienza della Sezione cui è assegnato, riconducibile all’assenza di udienze in calendario per quella specifica Sezione, può far venir meno il diritto alla percezione del compenso fisso?”*

E’ del tutto evidente che nessuna responsabilità può essere ascritta al magistrato che non si presenti in udienza per l’elementare motivo costituito dall’assenza di qualsivoglia udienza prevista in calendario. Così come è altrettanto evidente che la decurtazione del compenso fisso – ad eccezione dei casi di assenza per motivi di salute o familiari, laddove risponde ad esigenze diverse - va comunque collegata ad una qualche “antigiuridicità” del comportamento del magistrato, tale da giustificare la trattenuta sul compenso. Ed allora, in assenza del rapporto che lega tra loro i concetti di “responsabilità” del soggetto (con l’eccezione della responsabilità c.d. “oggettiva”, non configurabile nella fattispecie), e di “antigiuridicità” del comportamento, non può che concludersi per l’inapplicabilità di ogni ritenuta sul compenso fisso, secondo gli ordinari canoni logici.

Quesito n° 3: *“La mancata partecipazione dovuta alla sospensione feriale dell’attività giudiziaria può comportare la decurtazione del compenso?”*

La risposta si riaggancia in gran parte a quanto esposto nel quesito precedente.

L’unica eccezione può ravvisarsi nell’assenza dalla partecipazione alle camere di consiglio fissate, anche durante la sospensione feriale, per la trattazione dei procedimenti cautelari. In questo caso, si applicheranno le ordinarie disposizioni vigenti in materia di assenza dalle udienze.

Quesito n° 4: *“Qual è la competenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in tema di decurtazione dei compensi fissi ?”*

Nell’ambito del procedimento mirante ad incidere sul trattamento economico dei magistrati tributari, e segnatamente sul compenso fisso, la competenza del Consiglio di Presidenza è da ritenersi esclusiva, in particolare per quanto attiene a quella che nella dottrina giuspubblicistica viene definita “fase costitutiva” del procedimento rivolto all’emanazione dell’(eventuale) provvedimento con cui viene disposta la decurtazione del compenso. Per contro, le competenze dei Presidenti di Sezione, dei Presidenti di Commissione Provinciale, nonché dei Presidenti di Commissione Regionale, pur previste, dovranno essere ristrette (con le puntualizzazioni che si illustreranno di seguito) entro la “fase preparatoria” del procedimento medesimo, anteriore all’intervento del Consiglio di Presidenza.

Quesito n° 5: *“Come si ripartiscono le attribuzioni tra i vari Organi partecipi del procedimento in questione ? In particolare, a quale dei precitati Organi spetta la valutazione in ordine alla congruità delle motivazioni addotte da un magistrato a giustificazione delle proprie assenze?”*

Come prima considerazione, va evidenziato che la responsabilità inerente all'organizzazione del lavoro ed al corretto funzionamento di una Sezione spetta, in prima battuta, al Presidente della stessa. Sarà dunque il Presidente di Sezione a dover valutare le motivazioni addotte a giustificazione delle assenze effettuate dai componenti della propria Sezione. Qualora non ritenga che le giustificazioni possano far rientrare l'assenza nell'ambito della “sporadicità”, come innanzi delineata, sarà suo compito segnalare, con una motivata relazione indirizzata al Presidente della Commissione Provinciale, i casi di comportamenti ritenuti non giustificabili e/o non conformi ai doveri d'ufficio.

A sua volta, il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale (che, ai sensi dell'art. 15, 1° co. , primo periodo, d.lg. n° 545/92, esercita la vigilanza sui componenti della C.T.P.), valutata la rilevanza e la fondatezza degli addebiti, avrà l'onere – se lo riterrà opportuno – di trasmettere gli atti al Presidente della Commissione Tributaria Regionale. Quest'ultimo, dopo aver esercitato i poteri di cui all'art. 15, 1°co., secondo periodo, del d.lg. n° 545/'92, provvederà a trasmettere gli atti al Consiglio di Presidenza per la decisione.

Quesito n° 6: *“L'assenza per malattia superiore a trenta giorni determina la decurtazione del compenso fisso anche nel caso in cui essa non abbia inciso su alcuna delle udienze in calendario, ovvero vi abbia inciso solo parzialmente (ad esempio, solo su una delle tre o quattro in calendario) ?*

Allo stato di malattia consegua, evidentemente, l'impossibilità del magistrato a prestare il servizio richiesto. Parallelamente, va ricordato che l'erogazione del compenso fisso – “equivalente per ciascuno in relazione alle funzioni esercitate”, secondo le parole della Relazione d'accompagnamento all'art. 13 del D.lgs. n. 545/92 – mira a “compensare” il magistrato tributario per la disponibilità che egli assicura all'espletamento della funzione giurisdizionale, nell'interesse dello Stato. Tant'è che il compenso fisso – come già detto – è identico tra tutti coloro che esercitano la medesima funzione, indipendentemente dal numero di udienze effettivamente tenute e, più latamente, dalla “quantità di lavoro” in concreto prestata.

Orbene, produrre certificazione per un periodo di malattia superiore ai trenta giorni significa far venir meno proprio quella disponibilità che, come dianzi chiarito, costituisce la causa (in senso tecnico) della corrispondente prestazione pecuniaria.

Prova ne sia che, nel caso in cui non siano previste udienze per archi di tempo rilevanti, anche superiori ai trenta giorni, il compenso fisso spetta comunque, proprio in virtù della disponibilità astrattamente assicurata dal magistrato tributario.

Da quanto esposto discende che, una volta accertato il venir meno della disponibilità del magistrato – sia pure per ragioni di salute – allo svolgimento delle proprie mansioni, la decurtazione del compenso fisso ne costituisce la diretta conseguenza, a prescindere dal fatto che, in concreto, la Sezione di appartenenza abbia trattato ricorsi, tenuto una o più udienze, o abbia comunque svolto attività alcuna.

Quesito n° 7: *“Quale criterio dovrà essere adottato ai fini della decurtazione del compenso fisso, nel caso di assenze giustificate per malattia che si protraggano oltre i trenta giorni ?*

Posto che l'unità di misura adoperata per la quantificazione delle assenze in discorso è quella dei “giorni”, nel procedere al calcolo della decurtazione si terrà conto del numero di giorni d'assenza eccedenti i trenta giorni. A tal fine, a partire dal trentesimo giorno in avanti, l'importo del compenso fisso mensile dovrà essere diviso per trenta e moltiplicato per i giorni di assenza effettuati.

Quesito n° 8: *“L'assenza per malattia del magistrato, eccedente i trenta giorni, che ricada, anche solo parzialmente, nel periodo di sospensione feriale dell'attività giudiziaria, comporta la decurtazione del compenso fisso?”*

La sospensione feriale dell'attività giudiziaria, non dissimilmente da quanto avviene in ogni altro settore lavorativo, risponde all'esigenza di consentire agli operatori del settore di beneficiare del tempo ritenuto necessario a ricostituire le energie psico-fisiche spese nel corso dell'anno, nell'interesse non soltanto del prestatore di lavoro, ma anche dello Stato-comunità nel suo complesso.

Questo concetto è talmente radicato nel nostro ordinamento giuridico da aver indotto il Costituente a recepire nella Carta fondamentale, all'art. 36, co. 3, il principio dell'irrinunciabilità delle ferie annuali retribuite. Ne consegue che, applicando analogicamente il citato principio costituzionale, nel periodo di sospensione feriale la disponibilità (come dianzi illustrata) del magistrato tributario a prestare la propria opera è sospesa *ope legis*, con la sola eccezione, come già detto, dei componenti delle Sezioni che, a turno, assicurano la trattazione delle istanze cautelari.

Dalla indisponibilità del diritto alle ferie retribuite – e dunque, dalla obbligatorietà delle ferie stesse – discende che il diritto alla percezione del compenso fisso durante la sospensione feriale dell'attività giudiziaria non può in alcun modo essere intaccato, neanche in conseguenza di un alterato stato di salute. Pertanto, ove la malattia di un magistrato esaurisca i suoi effetti (pur superiori ai trenta giorni)

all'interno del periodo di sospensione feriale, questi non sarà tenuto ad alcuna comunicazione, e non vedrà intaccato il proprio compenso fisso.

Ove, per contro, l'assenza per malattia superiore ai trenta giorni si protragga solo parzialmente entro il periodo di sospensione feriale, si dovrà procedere alla relativa decurtazione escludendo dal computo i giorni ricadenti entro il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria.

A titolo di esempio, una ipotetica certificazione medica che attesti 50 giorni di malattia, dei quali soltanto i primi 15 rientrino nel periodo di ordinaria attività, mentre i restanti 35 vadano a cadere entro il periodo feriale, andrà considerata a tutti gli effetti come una malattia protrattasi per 15 giorni.

Tutto ciò visto, rilevato e considerato;

DELIBERA

di approvare il testo della Risoluzione nei sensi di cui in motivazione.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92, nonché ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE
F.to Angelo GARGANI